

TI_GERICHTE 12.2002.196 vom 7. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.196

FR: TI_GERICHTE 12.2002.196 du 7 février 2003

IT: TI_GERICHTE 12.2002.196 del 7 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 7

Il convenuto chiede inoltre che, per le infiltrazioni riscontrate, l'attore sia reso responsabile non solo in ragione di fr. 3'600.- bensì per fr. 10'200.-. A ragione. Il perito giudiziario ha in effetti confermato che, escluso quanto già indicato dal perito a futura memoria (p. 28, fr. 12'000.-), il costo per ovviare alle infiltrazioni, di cui la direzione lavori era pacificamente responsabile in ragione del 30% (perizia a futura memoria p. 27), era di fr. 10'000.- circa per scongiurare l'infiltrazione nella soletta e di altri fr. 12'000.- per eliminare l'infiltrazione dovuta alle forti piogge (perizia p. 30 e seg.).

E. 8

Infondata è infine la richiesta del convenuto di rendere l'attore responsabile del minor valore dell'opera di fr. 25'594.-, che a suo dire non ha potuto essere recuperato dall'impresario costruttore, nel frattempo fallito. A prescindere dalla manifesta irricevibilità della domanda, formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC) - negli allegati preliminari il convenuto aveva sì lamentato la mancata tempestiva notifica dei difetti (risposta p. 8 e 10), ma aveva unicamente specificato che ciò avrebbe avuto come conseguenza la mancata prestazione di adeguate garanzie (risposta p. 12 e seg.) - la pretesa è infondata anche nel merito, in quanto il convenuto, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare che l'attore avesse omesso di notificare tempestivamente i difetti all'impresa: il fatto che in una lettera interlocutoria (doc. 12) l'avvocato di quest'ultima possa aver dichiarato (ovviamente per non pregiudicare la posizione del proprio cliente, a cui era chiesta una riduzione della mercede) che la notifica dei difetti era stata tardiva e il fatto che il teste _____ abbia riferito che per quanto di sua conoscenza la direzione lavori non aveva notificato alcun difetto importante (verbale p. 33), non provano in effetti nulla, tanto più che in sede di prova a futura memoria lo stesso convenuto aveva addirittura affermato il contrario (istanza 6 agosto 1993 p. 3, inc. n. 110/93 richiamato doc. I°); anche il teste _____ (verbale p. 11 e 13), che curava la direzione lavori per conto dell'attore, aveva del resto dato atto dell'esistenza di contestazioni nei confronti dell'impresa. Abbondanzialmente, si osserva che con il ricorso per riforma 25 aprile 2002, il convenuto ha in ogni caso ammesso (p. 14) che questa posizione di danno era stata nel frattempo corretta direttamente con i responsabili dell'impresa fallita, per cui attualmente egli non poteva più vantare alcuna pretesa a questo titolo nei confronti dell'attore.

E. 9

Riassumendo, il credito a favore dell'attore può pertanto essere quantificato in fr. 13'400.20 (fr. 184'818.70 onorario + fr. 4'484.25 spese ./ fr. 150'000.- acconti ./ fr. 13'962.75 danno per getto in contemporanea ./ fr. 10'200.- danno per infiltrazioni ./ fr. 1'740.- altri danni).

E. 10

Ne discende il parziale accoglimento di entrambi gli appelli. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. In parziale accoglimento dell'appello 11 giugno 2001 dell'arch. _____ e dell'appello 12 giugno 2001 di _____, la sentenza 21 maggio 2001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: I. In parziale accoglimento della petizione, il convenuto _____, è tenuto a versare all'attore arch. _____, l'importo di fr. 13'400.20 oltre interessi al 5% dal 19 settembre 1994. § La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, da anticipare dall'attore, e le spese di fr. 7'791.20 (di cui fr. 7'391.20 per metà spese peritali), da anticipare dall'attore nella misura ancora scoperta, restano a carico di quest'ultimo in ragione di 3/4 e per la rimanenza a carico del convenuto, al quale l'attore rifonderà fr. 3'000.- per ripetibili. II. Le spese relative all'appello 11 giugno 2001 dell'arch. _____ consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 980.- b) spese fr. 20.- T o t a l e fr. 1'000.- da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 1'200.- per parti di ripetibili di appello. III. Le spese relative all'appello 12 giugno 2001 di _____ consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'480.- b) spese fr. 20.- T o t a l e fr. 1'500.- da anticiparsi dal convenuto, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello. IV. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente II segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.